

STATUTO



Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) "DeITa-delfini e tartarughe nel Golfo di Trieste"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: A.P.S. "DeITa-delfini e tartarughe nel Golfo di Trieste", da ora in avanti denominata "DeITa", con sede legale nel Comune di Gorizia e con durata illimitata.

2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione "DeITa" non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

"DeITa" potrà:

- a) svolgere attività di cui alla lettera h) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 105/2018 in maniera prevalente;
- b) svolgere attività di cui alle lettere d); e); g); i), dell'art. 5 del D. Lgs. n. 105/2018 in maniera sussidiaria e complementare di cui al punto precedente.

2. Nello specifico, "DeITa" persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la partecipazione dei cittadini nell'adozione di buone pratiche per la conservazione degli habitat marini e costieri per la salvaguardia degli organismi e gli
- b) ecosistemi;
- c) promuovere una cultura per la conservazione degli ecosistemi naturali e per il loro rispetto;
- d) promuovere una cultura allo sviluppo ecosostenibile inteso come la capacità di attivare e gestire processi che soddisfino direttamente o indirettamente le necessità dell'uomo e garantiscano la vita di tutte le specie;
- e) stimolare nei giovani l'interesse ai valori della conservazione ambientale, della responsabilità e dell'impegno attraverso esperienze di formazione collettiva all'interno delle scuole;
- f) favorire la formazione individuale e collettiva dei soci al fine di migliorare l'efficacia della loro azione e del loro impegno per la salvaguardia degli ecosistemi marino-costieri;
- g) incentivare la collaborazione e la creazione di una rete tra le realtà locali che perseguono scopi affini all'Associazione;

ALLEGATO all'atto
Reg. il 03/12/2020
N° 3936 Serie 3
p. IL DIRETTORE
FUNZIONARIO
G. G. G.

- h) promuovere la ricerca e l'attività scientifica ai fini della conoscenza e salvaguardia della biodiversità marina mediante la conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatica e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente anche attraverso lo scambio di esperienze con enti e associazioni nazionali ed internazionali.

3. "DeTa" persegue le proprie finalità attraverso attività di servizi quali, a puro titolo esemplificativo:

- a) organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, performance, manifestazioni, per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola e il mondo giovanile, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguano finalità analoghe;
- b) attuare campagne di monitoraggio di cetacei, tartarughe marine e grandi vertebrati marini per predisporre
- c) report sullo stato di conservazione di queste specie al fine di divulgare dati ed informazioni e favorire scambi tra enti ed associazioni con finalità analoghe;
- d) interventi di cura e studio di tartarughe marine, cetacei e grandi vertebrati marini in natura o in strutture con spazi e ambienti idonei al primo soccorso e ospedalizzazione nel rispetto del benessere dell'animale;
- e) partecipazione a progetti nazionali ed internazionali per la salvaguardia e lo studio di tartarughe marine, cetacei e grandi vertebrati marini;
- f) redazione e produzione di materiali editoriale e multimediale per la divulgazione scientifica;
- g) progettazione di corsi di aggiornamento e formazione.

4. "DeTa", mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso feste, banchetti e sottoscrizioni a premi;
- b) esercitare altre attività non prevalenti di natura commerciale al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

5. "DeTa" potrà, inoltre, aderire ad iniziative e realtà associative nazionali ed internazionali che perseguono i medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento dei propri scopi.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, in modo determinante e prevalente, tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri soci.

7. In caso di particolare necessità l'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazione od attività occasionale anche ricorrendo ai propri associati.

8. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio"

10. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o giuridiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. La domanda di Associazione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal Legale Rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche e le Associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione. Eventuali sostituzioni del delegato dovranno essere comunicate, per iscritto a firma del Legale Rappresentante, all'Organo di Amministrazione. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta (a mezzo di mail o compilazione di modulo cartaceo) che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

5. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto o accettazione della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

8. È consentita l'iscrizione all'Associazione anche da parte di minorenni, senza diritto di voto, purché autorizzata da un esercente la potestà.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) tenere un comportamento nei confronti degli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dello spirito dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente.
- d) L'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore Legale dei Conti

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota sociale.

2. Ciascun associato ha un voto, ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (preferibilmente a mezzo di mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i Soci.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura di un Segretario nominato dall'Assemblea. Tale verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni Socio può prenderne visione e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 8 **(Organo di Amministrazione)**

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

3. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Amministratore, preferibilmente a mezzo di e-mail con almeno 3 (tre) giorni di anticipo dalla data della riunione. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Organo di Amministrazione su richiesta scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Le riunioni dovranno sempre prevedere un'elencazione delle materie da trattare e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

8. Le discussioni sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura di un Segretario nominato in fase di riunione. Tale verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni Socio può prenderne visione e chiederne, a proprie spese, una copia.

7. In caso di necessità le riunioni dell'Organo di Amministrazione potranno essere tenute tramite videoconferenza purché gli Amministratori partecipanti siano reciprocamente riconosciuti; la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, assicura il regolare funzionamento dell'Organo di Amministrazione, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze, ne firma le deliberazioni unitamente al segretario, firma il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali;

- b) eventuali elargizioni fatte dai Soci e da privati;
- c) contributi di organismi internazionali, Stato enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- d) contributi di enti pubblici e privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) proventi della cessione di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento
- g) di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
- h) sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali. Tali proventi sono inseriti in
- i) apposita voce del bilancio associativo, gli eventuali utili devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Kann Schip